



COMUNE DI IGLESIAS

(PROVINCIA DI CARBONIA - IGLESIAS)

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - GENERALITÀ

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265, al D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, e alla Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n.24, ha per oggetto il complesso delle norme dirette a disciplinare, in ambito comunale, i servizi relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e la gestione dei cadaveri o parti di essi, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e dei locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla loro vigilanza e in generale su tutte le diverse attività connesse con la morte e la custodia delle salme.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento resta ferma l'applicazione del vigente Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

Articolo 2 - Competenze

1. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. I servizi inerenti la Polizia Mortuaria vengono effettuati in economia diretta ovvero (2) attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 30, 31 e 32 del D.Lgs. del 18 agosto 2., n.267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente A.S.L.
3. In caso di gestione in economia, le funzioni e l'organizzazione degli Uffici Comunali in materia di Polizia Mortuaria sono determinati dai Regolamenti comunali di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
4. Per i servizi di Polizia Mortuaria gestiti nelle altre forme di cui agli articoli 30 "Convenzioni", 31 "Consorzi" e 32 "Unione di comuni" del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, le funzioni e l'organizzazione sono stabilite dagli statuti e regolamenti di dette forme associative o dal capitolato d'onere in caso di concessione.

Articolo 3 – Responsabilità

1. Il Comune vigila che all'interno dei Cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei Cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente, che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non sia di rilevanza penale.

3. Chiunque introduca nel Cimitero in maniera furtiva con lo scopo di occultare, ovvero chiunque occulti nel Cimitero, cose di qualsiasi natura, non ammesse ai sensi dell'articolo 50 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, o non attinenti al culto dei defunti, ne risponde ai sensi del codice civile, salvo che l'illecito sia di rilevanza penale.

4. Chiunque occulti nel Cimitero o provvede in proprio senza l'intervento degli addetti e senza le previste autorizzazioni di Legge o di Regolamento, ad effettuare nel Cimitero alcune delle operazioni previste dal D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, ne risponde ai sensi del Codice Civile, salvo che l'illecito non sia di rilevanza penale.

5. Chiunque chieda e ottenga l'autorizzazione ad eseguire lavori nelle tombe di famiglia, nelle concessioni di loculi, ossari e cinerari, risponde degli eventuali danni causati alla costruzione nelle parti in comune, alle costruzioni attigue, alle lapidi, agli arredi e alla vegetazione, derivanti dalle operazioni effettuate.

Articolo 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal Regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono compresi: a) il servizio di osservazione dei cadaveri; b) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dall'articolo 14 comma 1; c) il trasporto funebre, all'interno del comune, per le salme delle persone individuate dall'articolo 14, qualora effettuato ai sensi di cui al paragrafo 5 della Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n.24; d) l'inumazione in campo comune; e) la deposizione delle ossa in ossario comune; f) il feretro per le salme di persone cui i famigliari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone, Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico.

3. Tutti gli altri servizi non compresi nel precedente comma sono sottoposti al pagamento delle tariffe previste.

4. Tutte le tariffe inerenti i servizi di Polizia Mortuaria sono periodicamente determinati con Deliberazione della Giunta Comunale tenendo conto dei costi dei servizi stessi e delle disposizioni legislative in materia di norme finanziarie e tariffarie.

Articolo 5 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli Uffici Comunali è tenuto, su supporto cartaceo o informatico, il registro di cui all'articolo 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, relativo al le inumazioni, alle tumulazioni ed alle successive variazioni affinché esso possa essere compilato cronologicamente dagli addetti, e posto a disposizione di chiunque possa avere interesse ad ottenere informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2. Sono inoltre depositati presso l'Ufficio Relazioni col Pubblico e l'Ufficio del Responsabile del Cimitero i seguenti atti: a) l'orario di apertura e di chiusura; b) copia del presente Regolamento, c) l'elenco delle salme soggette ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno; d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno ed in quello successivo; e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di

revoca della concessione; f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241 .

CAPO II - FERETRI

Articolo 6 - Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo Articolo 8.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma fatta eccezione per madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto.
3. La salma deve essere collocata nel feretro, vestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito al momento del decesso e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. detta le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.
6. La deposizione della salma nella bara nonché le operazioni di suggellazione del feretro di cui al successivo Articolo 7 sono di competenza delle Imprese di onoranze funebri.

Articolo 7 - Verifica e chiusura dei feretri

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la sorveglianza del personale incaricato.
2. Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. o personale tecnico allo scopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui al successivo Articolo 8 del presente Regolamento, dell'Articolo 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.2 85, e del paragrafo 9 della Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n.24.
3. In particolare deve essere accertata l'identificazione del cadavere, la stretta rispondenza del feretro alla tipologia di trasporto da effettuare, nonché al tipo di sepoltura cui è destinato.
4. La suggellazione del feretro deve effettuarsi dopo il previsto periodo di osservazione del cadavere, tutelato dagli articoli 8,9,10,11 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.
5. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 15 del presente Regolamento, ai sensi del paragrafo 9.6 della Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n.24, nei casi in cui si debba attendere prima di procedere alla tumulazione di una salma, l'arrivo di congiunti da località lontane o estere per un periodo superiore alle 48 ore dal decesso, è consentito, previo parere favorevole del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L., rimandare la tumulazione per un massimo di giorni 4 (quattro). Alla scadenza del periodo suddetto, la cassa metallica di zinco viene regolarmente sigillata secondo quanto previsto dal successivo Articolo 8.

Articolo 8 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1 La struttura dei cofani e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che in rapporto alla distanza del percorso relativo al trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione: 1) Il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, etc.); 2) Le tavole non devono avere, a fondo intagliato, uno spessore inferiore a cm 2 e superiore a cm 3; 3) la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di legge di cui all'Articolo 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 e del paragrafo 9 della Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n.

24; 4) I feretri di salme provenienti da altri comuni ai sensi dell'Articolo 35 del presente Regolamento, possono essere inumati anche se non corrispondono alle indicazioni sopra riportate; 5) I feretri, provenienti da comuni con distanza superiore a 100 km, devono essere racchiusi in casse metalliche contenenti quelle in legno, oppure contenenti casse realizzate con materiale biodegradabile di cui al D.M. 1 febbraio 1997 e al D.M. 9 luglio 2002/0006) I feretri che non risponderanno ai requisiti dei punti precedenti, in base alla tipologia di sepoltura, non saranno accettati.

b) per tumulazione: la salma deve essere racchiusa in duplice cassa l'una di legno esterna, l'altra di metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'articolo 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 e del paragrafo 9 della Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n.24; c) Per cremazione: la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso. Laddove il trasporto si esegue entro i 100 chilometri dal Comune di decesso, la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a).

2. I cofani contenenti le salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva devono essere costituiti da una duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente, se destinati alla tumulazione, con la cassa metallica all'esterno se destinate all'inumazione.

3. Se una salma già sepolta viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura. Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L, o suo delegato, provvederà ad ordinare il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco, corrispondente ai requisiti di legge.

4. È vietato l'impiego di materiali non biodegradabili sulle parti decorative delle casse, nonché per le imbottiture interne ai sensi del paragrafo 9.1 della Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n.24. Nella inumazione l'impiego del feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

5. È consentita, previa autorizzazione del Ministero della Sanità, l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

A INUMAZIONE A TUMULAZIONE

nel Comune: legno con caratteristiche di scarsa durabilità duplice cassa legno esterno e interno, ermeticamente chiusa da Comune a Comune _ 100 km legno con spessore _ 25 mm legno con spessore _ 25 mm **A INUMAZIONE A TUMULAZIONE** da Comune a Comune _ 100 km duplice cassa legno interno e zinco esterno, ermeticamente chiusa duplice cassa legno esterno e zinco interno, ermeticamente chiusa morti per malattie infettive duplice cassa metallo esterno ermeticamente chiusa e legno interno duplice cassa legno esterno e zinco interno, ermeticamente chiusa.

Articolo 9 - Segni distintivi e piastrine di riconoscimento

1. Sia la cassa di legno sia quella di metallo devono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica, con l'indicazione della ditta costruttrice.
2. Sul piano esterno superiore di ogni feretro deve essere applicata una apposita piastrina metallica recante, impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
3. Per la salma di persona sconosciuta la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO III - TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 10 - Norme generali per i trasporti

1. Il feretro, conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 8 del presente Regolamento, è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegna il feretro e i documenti al personale incaricato.
2. L'incaricato del trasporto deve essere identificabile ed avere un rapporto con l'impresa di pompe funebri che svolge il servizio. Inoltre, l'impresa deve essere in possesso congiuntamente delle autorizzazioni al Commercio e di Pubblica Sicurezza di cui all'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. L'ufficio Comunale che rilascia le autorizzazioni al trasporto dovrà preventivamente accertare il possesso di detti requisiti. Per le autorizzazioni e la dichiarazione circa il rapporto con l'impresa funebre dell'incaricato del trasporto, è sufficiente acquisire le relative documentazioni una volta l'anno per le imprese che hanno rapporti continuativi. In caso di rapporti occasionali la documentazione è prodotta anche a mezzo fax o fotocopia, di volta in volta, oppure viene acquisita agli atti una autocertificazione. Nell'autorizzazione al trasporto deve essere riportato il nominativo dell'impresa funebre che lo esegue. Al momento della partenza l'autista incaricato del trasporto segnerà, sull'autorizzazione al trasporto in modo leggibile, il proprio nome e cognome controfirmandolo. Le Imprese di pompe funebri aventi sede nel territorio

Comunale avranno tempo 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, e previa richiesta degli Uffici competenti comunali, per dimostrare il possesso delle autorizzazioni anzidette in forma congiunta. La mancanza dei requisiti per l'incaricato del trasporto previsto dal paragrafo 5.4 della Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n.24, legittima il rifiuto a l rilascio, da parte degli Uffici Comunali competenti, della autorizzazione al trasporto della salma all'impresa funebre richiedente.

3. La rispondenza del feretro alle prescrizioni stabilite nonché l'avvenuto trattamento antiputrefattivo, è certificato con atto dal personale a ciò delegato dalla A.S.L. dal luogo di partenza unitamente alla verifica dell'identità del cadavere. Alla partenza, a garanzia dell'integrità del feretro e del suo contenuto, vi sarà apposto un sigillo. Analogo sigillo sarà riportato sulla certificazione di cui sopra. L'incaricato del trasporto giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato del Cimitero.

4. Il corteo funebre, di norma, dopo la funzione religiosa o l'elogio funebre, si dirige celermente al cimitero di destinazione. Il Sindaco può autorizzare speciali onoranze o tragitti diversi da quelli consentiti. Il corteo non può sostare lungo il percorso.

Articolo 11 - Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità e i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con Ordinanza del Sindaco.

2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'articolo 27 del testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo di decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla Chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al Cimitero o ad altra destinazione richiesta, seguendo il percorso più breve.

3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei vigili del fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

5. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile del Cimitero, prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione, atti a favorire lo svolgimento del corteo.

Articolo 12 - Trasferimento di salme

1. Il trasporto di cadaveri dal luogo di decesso o del ritrovamento al deposito di osservazione o all'obitorio, prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dal D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, deve essere eseguito con apposito mezzo avente le caratteristiche di cui agli articoli 19 e 20 del citato D.P.R., in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e da impedirne la vista dall'esterno. Le salme

di persone decedute negli Ospedali, Case di Cura, Istituti o luoghi di Ricovero, sono depositate nei locali adibiti a Deposito di Osservazione di cui all'articolo 14 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, all'interno della struttura ed ivi mantenute per tutto il periodo di osservazione fissato dal medico necroscopo.

2. Se la Salma non è nella propria abitazione, ma presso Ospedale, Istituto, Deposito di Osservazione, Obitorio, ecc., il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare, dopo che sia compiuto il periodo di osservazione previsto, e con feretro sigillato, l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro è trasferito, poco prima dell'ora fissata per le esequie.
3. Il trasferimento, di cui al comma precedente, potrà essere autorizzato solo all'interno del comune e per particolari esigenze.
4. Nelle stesse circostanze di cui al comma 2 precedente, il Sindaco, sentito il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L., può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.
5. In casi di tributo di speciali onoranze, previo rilascio di vincolante autorizzazione e prescrizione del servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.S.L., il Sindaco può autorizzare il trasporto del feretro non sigillato dal luogo di osservazione a quello in cui sono programmate le speciali onoranze.
6. Il trasporto, di cui al comma precedente, dovrà essere effettuato nel rispetto di quanto indicato nel primo comma del presente Articolo.
7. La richiesta di trasporto deve essere corredata dal consenso del rappresentante dell'Ente o Associazione nella cui sede sono tributate le speciali onoranze.
8. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo e sono subordinati al pagamento dei diritti fissati in tariffa.
9. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio ecc... ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al 1° comma.
10. Le salme di persone decedute nelle proprie abitazioni, negli ospedali, istituti, alberghi o luoghi di ricovero, per le quali non sono stati richiesti i funerali, sono trasportate direttamente al Cimitero.
11. Nel caso in cui il decesso è avvenuto in luogo non adatto alla permanenza della salma, il medico necroscopo, mediante indicazione scritta, dispone il trasferimento della salma all'obitorio.
12. Nel caso in cui la salma è in avanzato stato di putrefazione e in luogo non adatto alla permanenza, il Medico necroscopo ordina, in forma scritta, la chiusura del feretro e il trasferimento all'obitorio.
13. I predetti trasferimenti sono eseguiti in forma privata, senza corteo funebre.

Articolo 13 -Trasporto di morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. prescrive le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti e alla destinazione.

Articolo 14 -Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto da altro Comune, anche nell'eventualità di soste intermedie, brevi o prolungate, deve essere effettuato con il carro funebre autorizzato dal Comune di partenza.
2. Nell'eventualità di avaria del carro funebre, il soggetto autorizzato al trasporto provvederà alla sostituzione del mezzo con uno di pari requisiti, previa comunicazione dell'accaduto all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di partenza.
3. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune é autorizzato dal Sindaco del Comune di partenza, con decreto, a seguito di domanda degli interessati.
4. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto e la data di morte.
5. Al decreto è successivamente allegata la certificazione del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. o di personale tecnico da lui delegato, relativa alla verifica di cui all'articolo 7.
6. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni il cui territorio è attraversato nel trasporto, quando in essi siano tributate onoranze.
7. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'articolo 8, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo sul cofano.
8. Per le persone morte di malattie infettive e diffuse l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'articolo 25/1 e 25/2 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.
9. Il trasporto di una salma da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

Articolo 15 - Trasporti in luogo diverso dal Cimitero

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con Decreto a seguito di domanda degli interessati.
2. In caso di decesso di persone che abbiano rilevanza a livello cittadino o nazionale, le cui esequie rivestono particolare importanza e grande concorso di pubblico, ove la salma si trovi nella propria abitazione ovvero presso ospedale, istituto, albergo, il Sindaco, sentito il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L., può autorizzare il trasporto in un luogo diverso, ove sia possibile tributare speciali onoranze.

Articolo 16 -Trasporti per l'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per e dall'estero è regolamentato dalla legge conformemente alle convenzioni internazionali vigenti.

Articolo 17- Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri, deve essere autorizzato dal Sindaco.
2. Se il trasporto è da uno Stato estero non facente parte della convenzione internazionale di Berlino, l'interessato alla traslazione della salma deve presentare apposita istanza all'autorità consolare competente, ai sensi dell'articolo 28 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.
3. Se il trasporto è verso Stato estero non facente parte della convenzione internazionale di Berlino, l'interessato alla traslazione della salma deve presentare apposita istanza al prefetto della provincia di cui fa parte il comune ove trovasi la salma, ai sensi dell'articolo 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.
4. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti assimilabili.
5. Per poter essere trasportati, le ossa umane e i resti umani assimilabili, devono essere raccolti in una cassetta di zinco, corrispondente ai requisiti costruttivi e strutturali di legge, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome, cognome e data di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento dei resti.
6. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo Articolo 43.

Articolo 18 - Orario dei trasporti

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza del Sindaco.
2. L'orario di ogni singolo trasporto viene fissato dall'Ufficiale di Stato Civile, secondo quanto stabilito nell'Ordinanza del Sindaco di cui al comma 1.

3. Il trasporto gratuito di salme di persone sconosciute, sole o abbandonate, nei casi in cui non occorra il nulla osta dell'Autorità Giudiziaria ovvero dopo averne ottenuto il nulla osta, può essere disposto d'ufficio, una volta ricevuto il permesso di seppellimento.

Articolo 19 - Riti religiosi

1. I ministri dei culti riconosciuti dallo Stato Italiano, intervenuti all'accompagnamento funebre si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare nel luogo di culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia.

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I - CIMITERI

Articolo 20 - Elenco Cimiteri

1. Ai sensi dell'articolo 337 del R.D. 27 luglio 1934, n.1265 (testo unico delle leggi sanitarie) il Comune provvede a garantire il servizio di seppellimento delle salme presso il Civico Cimitero di Iglesias ed il Cimitero Circoscrizionale di Nebida.

Articolo 21 - Disposizioni generali. Vigilanza

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.
2. L'ordine e la vigilanza dei Cimiteri spettano al Sindaco.
3. Alla manutenzione dei Cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, anche (4) ai sensi degli articoli 30,31,32 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
5. Competono al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli articoli 52,53,81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.
6. Le operazioni di cui al precedente comma 4 non si eseguono nelle giornate festive. Le salme, i resti o ceneri che pervengono al Cimitero nelle giornate festive saranno ricevute ma le relative operazioni di seppellimento rinviate al giorno feriale immediatamente seguente a quello festivo.
7. Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Articolo 22 - Ammissione nei cimiteri

1. Senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione sono ricevute e seppellite, all'atto della loro morte, in uno qualunque dei cimiteri comunali: a) le salme o le ceneri di persone che, ovunque residenti, sono decedute nel Comune; b) le salme o le ceneri di persone nate nel Comune; c) le salme o le ceneri di persone che, ovunque decedute, hanno avuto nel Comune la propria residenza; d) le salme, le ceneri o i resti mortali di persone che, non residenti nel Comune e decedute fuori di esso, siano coniugate con una persona in vita residente nel Comune o che con questi abbiano un rapporto di parentela di primo grado; i gradi di parentela vengono computati con il sistema previsto dal Codice Civile e il convivente con vincoli affettivi è equiparato al coniuge; e) le salme, le ceneri o i resti mortali di persone che, non residenti nel Comune e deceduti fuori di esso, abbiano un diritto ad utilizzare una tomba di famiglia o di collettività secondo quanto stabilito all'articolo 52.
2. Nell'interno dei cimiteri è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa, di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere, fatto salvo che esse non avessero manifestato in vita l'intenzione di essere sepolte nei reparti normali.
3. Altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di cadaveri ed in particolare: a) caduti in guerra militari e civili; b) vittime di pubbliche calamità; c) appartenenti a comunità di cui al precedente comma 2; d) salme rinvenute indecomposte a seguito delle estumulazioni di cui all'articolo 86 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285; e) appartenenti a categorie, enti, associazioni individuate dal Consiglio Comunale.
4. Le maggiori spese per le opere necessarie per tali reparti, eventualmente anche per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella normalmente ammessa, compresa l'assegnazione a tempo determinato di aree, sono a carico delle comunità richiedenti.
5. Gli arti e le parti anatomiche, di norma, sono inumati in un reparto speciale del cimitero; a richiesta possono essere posti in tombe di famiglia o nei loculi.

Articolo 23 - Trasferimento da un cimitero ad un altro

1. La sepoltura in un loculo o in una tomba di famiglia ha, di norma, carattere definitivo ed in virtù di ciò sono esclusi i trasferimenti da un loculo o da tomba di famiglia verso altri loculi dello stesso cimitero o di altro cimitero, fatta eccezione per i casi previsti nei commi seguenti.

2. Il trasferimento di salme, di resti mortali e di ceneri da un cimitero ad un altro è consentito nei seguenti casi: a) situazioni contingibili ed urgenti di pericolo per l'igiene e la sanità pubblica, fissate con ordinanza del Sindaco; b) sepolture avvenute in loculi già assegnati in concessione, ma non occupati dal concessionario o dal legittimo destinatario; c) in tutti i casi di tumulazione provvisoria previsti all'articolo 29; d) situazioni derivanti da esigenze di pubblico interesse risultanti da apposito provvedimento consiliare; e) situazioni di cui al comma 5, Articolo 34.

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 24 - Disposizioni Generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività nei limiti dell'articolo 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.
4. Un apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche e di struttura, in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, etc.) in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 e dal successivo Articolo del presente Regolamento.

Articolo 25 - Piano regolatore cimiteriale

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno dieci anni come previsto dall'articolo 58 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.
2. Nell'elaborazione del piano si dovrà tener conto: a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti; b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti - salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie per resti umani e nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni; c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre; d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti - salma che si possono rendere disponibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati; e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni o tumulazioni; f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali vanno previste particolari norme per la conservazione ed il restauro.

3. Nel cimitero sono individuati spazi da destinare alle varie tipologie costruttive sia per manufatti cimiteriali realizzati direttamente dal Comune che per manufatti da realizzare a cura e a spese dei privati su aree in concessione. In particolare: a) campi di inumazione comune; b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie e collettività; c) tumulazioni individuali (loculi); d) cellette ossario; e) nicchie cinerarie; f) ossario comune; g) cinerario comune.

4. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'articolo 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 .

5. Il cinerario comune deve avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.

6. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, le cui dimensioni saranno indicate nelle norme di attuazione del suddetto piano; 7. I criteri costruttivi per i manufatti cimiteriali a sistema di tumulazione sono i seguenti: a) Dimensionamento strutturale per carichi su solette non inferiore a 250 kg/mq, con verifica a rischio sismico se la struttura è da realizzare in opera o con elementi prefabbricati; b) Pareti dei loculi con caratteristiche di impermeabilità durature ai liquidi e ai gas; c) Scelta dei materiali perfettamente integranti con il luogo in cui è ubicata la sepoltura e nel rispetto delle prescrizioni indicate nelle norme di attuazione del piano regolatore cimiteriale; d) Misura di ingombro libero interno per tumulazione dei feretri non inferiore ad un parallelepipedo di lunghezza metri 2,25, di larghezza metri 0,75 e di altezza metri 0,70. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'articolo 76, commi 8 e 9 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

La misura di ingombro libero interno per la tumulazione in ossarietto individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo con lato più lungo di metri 0,70, di larghezza metri 0,30 e di altezza 0,30. Per le nicchie cinerarie individuali le misure non potranno essere inferiori a metri 0,30, metri 0,30 e metri 0,50. Nel caso di tumulazioni di resti e ceneri non è necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti di cui ai commi 8 e 9 del succitato Articolo 76, bensì la usuale collocazione di piastra in marmo o altro materiale (lapide) resistente all'azione degli agenti atmosferici. È altresì consentita la collocazione di non più di due cassette di resti e/o di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro.

8. Ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 26 - Inumazione

1. Le sepolture per inumazione hanno una durata predefinita di dieci anni.

2. Il periodo di rotazione delle salme inumate è pari a dieci anni.
3. Allo scadere del periodo suddetto, la salma di cui al punto precedente, sarà ridotta. Tali resti potranno, su richiesta dei familiari, essere posti in nicchie apposite. In assenza di tale richiesta, saranno poste nell'ossario comune.
4. Il periodo di rotazione degli arti ha la durata di cinque anni.

Articolo 27- Cippo

1. Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 3, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici.
2. Sul cippo va applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. I privati, previa autorizzazione del Comune ed a proprie spese, possono chiedere la sostituzione del cippo con un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa, le cui dimensioni non possono superare i seguenti valori: m 0.80 di larghezza e m 2.10 di lunghezza. L'eventuale lapide presente dovrà avere un'altezza non superiore a cm 50 dal piano di campagna.
4. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione, fanno carico interamente ai richiedenti o ai loro aventi causa.
5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune può rimuovere gli elementi pericolanti, previa diffida, anche ad uno solo degli eventuali discendenti degli intestatari.
6. La diffida, di cui al punto precedente, potrà essere comunicata anche mediante pubbliche affissioni.

Articolo 28 - Tumulazione

1. Sono a tumultazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie o loculi, costruite dal Comune o da concessionari di aree, laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumultazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Titolo 3 del presente Regolamento.
3. Per quanto attiene alle dimensioni, modalità di tumultazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

Articolo 29 - Deposito provvisorio

1. Un feretro può essere tumulato provvisoriamente nei seguenti casi: a) in attuazione delle deliberazioni che disciplinano la ristrutturazione o l'ampliamento di uno dei cimiteri

comunali; b) per coloro che, avendo chiesto ed ottenuto in concessione un'area cimiteriale, stanno eseguendo i lavori di esecuzione della tomba; c) per coloro che hanno la necessità di provvedere ad effettuare le opere di manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo, interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti dalla Legge 5 agosto 1978, n. 457, Articolo 31.

2. Il concessionario di una tomba di famiglia può chiedere la tumulazione provvisoria di una salma, a condizione che la tomba rientri in uno dei casi previsti dal comma 1.

3. I cimiteri ed i loculi destinati a ricevere le salme, durante il periodo di provvisorietà, sono individuati, di volta in volta, dal Responsabile del Cimitero.

4. L'ordine di assegnazione dei loculi di cui al comma precedente verrà stabilito in base alla presentazione delle istanze, come attestato dal numero di protocollo, salvo i casi in cui lo stato di conservazione del manufatto, attestato dal Responsabile del Cimitero, richieda un immediato intervento per garantire l'incolumità degli utenti.

5. Il provvedimento di provvisorietà ha carattere eccezionale e non può essere adottato per un periodo superiore a quello strettamente necessario all'esecuzione dei lavori, e comunque per non più di mesi 24 nel caso di lavori eseguiti da privati.

6. L'inizio dei lavori dovrà essere comunicato al Responsabile del Cimitero entro un mese dalla data dell'avvenuta estumulazione.

7. La durata di esecuzione dei lavori, in caso di fatti o accadimenti eccezionali non imputabili al concessionario o alla Ditta esecutrice dei lavori, potrà essere prorogata una sola volta, previa presentazione di istanza da parte del concessionario, corredata della dichiarazione del Direttore dei Lavori. Tale istanza dovrà necessariamente essere inoltrata prima del termine stabilito per la conclusione dei lavori.

8. La concessione della proroga sarà subordinata all'accertamento dei fatti di cui al comma precedente effettuato dal Responsabile del Cimitero.

9. La provvisorietà, se determinata da interesse pubblico, è gratuita, in tutti gli altri casi dovrà essere corrisposto il canone previsto in tariffa.

10. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, e comprende il periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno dell'effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

11. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto a richiedere l'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, il Responsabile del Cimitero, allo scadere del trentesimo giorno dell'avvenuta diffida, provvede ad inumare la salma in campo comune.

12. Le salme di cui sopra, una volta inumate, non possono essere esumate, per essere di nuovo tumulate, se non dopo che sia trascorso il periodo di rotazione di dieci anni.

13. È consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette di resti mortali e di urne di ceneri.

14. Al termine dei lavori, dopo la verifica di agibilità della tomba effettuata dal Responsabile del Cimitero, i defunti che sono stati tumulati provvisoriamente devono essere trasferiti e tumulati definitivamente nella tomba di destinazione ovvero in quella da cui erano stati estumulati.

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 30 - Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'articolo 82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, e cioè di dieci anni.
2. Le esumazioni ordinarie si eseguono allo scadere del periodo di rotazione.
3. A cura di un incaricato della A.S.L, che sovrintende alle operazioni, viene verificata l'avvenuta mineralizzazione delle salme, al momento della esumazione. Qualora la salma dovesse risultare non mineralizzata, si procede ad una nuova inumazione.
4. Le esumazioni ordinarie si eseguono nei mesi da febbraio a giugno e da settembre a novembre compresi, di norma si escludono i mesi di dicembre e di gennaio e quelli di luglio e agosto. Durante il periodo di esclusione possono essere effettuate le esumazioni ordinarie, per esigenze straordinarie di servizio. Le esumazioni ordinarie non si eseguono in caso di condizioni metereologiche avverse.

Articolo 31. Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. Il Responsabile del Cimitero autorizza le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune e provvede a registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente, il Responsabile del Cimitero cura la stesura di elenchi o tabulati, distinti per Cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è prevista l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in campo comune è pubblicizzato con una comunicazione di servizio affissa agli albi cimiteriale e pretorio, con congruo anticipo.

Articolo 32 - Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme può essere eseguita, prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, o dietro autorizzazione del Sindaco, qualora fosse necessario, per motivi di necessità pubblica.
2. Le esumazioni straordinarie, salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, non possono essere eseguite nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre come previsto dall'articolo 84 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre richiedere, all'Autorità Sanitaria competente, il nullaosta attestante che la malattia causa di morte non è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità.
4. Quando è accertato che la salma è di persona morta di malattia infettiva contagiosa, non si può effettuare l'esumazione, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. dichiara che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. o di personale tecnico da lui delegato.

Articolo 33 – Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione e sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza. Queste operazioni sono eseguite alla presenza del Responsabile del Cimitero.

3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

a) su richiesta dei familiari per consentire il trasferimento della salma in altra sepoltura nello stesso o ad altro cimitero;

b) su ordine dell'Autorità Giudiziaria.

4. Queste operazioni sono eseguite alla presenza del Responsabile del Cimitero e del Coordinatore Sanitario della A.S.L. competente o funzionario delegato, il quale verificata la perfetta tenuta del feretro, dichiarerà che il trasferimento può avvenire senza che esso pregiudichi la salute pubblica.

5. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del Cimitero cura la stesura dell'elenco delle concessioni temporanee che scadono nell'anno successivo. Tale elenco è esposto all'albo cimiteriale in occasione della Commemorazione dei Defunti e rimarrà esposto per tutto l'anno successivo.

6. Dopo la scadenza, i feretri vengono estumulati, secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

7. I resti mortali risultanti, secondo quanto previsto dall'articolo 35, sono raccolti in cassette di zinco e quindi tumulati negli ossari, nei loculi o nelle tombe di famiglia previa domanda degli aventi diritto. Se entro l'anno precedente lo scadere delle concessioni a tempo determinato i parenti del defunto non inoltrano domanda di collocazione di resti mortali, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

8. Se il cadavere estumulato non è in condizione di completa mineralizzazione e i parenti non intendono rinnovare la concessione esso è avviato per l'inumazione in campo comune, previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione, di norma, ha la durata di cinque anni.

9. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del Cimitero, può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e fasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a richiesta di estumulazione con intento di raccogliere i resti se non siano decorsi almeno cinque anni dalla precedente.

10. Non può essere inoltrata una richiesta di estumulazione del feretro con lo scopo di raccogliere i resti mortali se non sono già trascorsi trenta anni dal decesso.
11. In presenza di concessioni cimiteriali non scadute o perpetue, dietro richiesta del concessionario o degli interessati, dopo trenta anni dal decesso, è consentita, qualora ciò sia possibile, la riduzione della salma e la conservazione dei resti nello stesso loculo unitamente a nuova salma appartenente a familiari. Qualora la salma occupante il loculo non sia mineralizzata è consentita la sua inumazione al campo comune per un periodo non inferiore a cinque anni o l'avvio, su richiesta del coniuge o gli aventi titolo, alla cremazione o ulteriore tumulazione.
12. L'onere per la sepoltura, di cui al comma precedente, è a carico del richiedente secondo quanto previsto in tariffa. Nella circostanza, sarà stipulato nuovo atto di concessione e per l'introduzione nel loculo della nuova salma del familiare e dovrà essere corrisposto al Comune il previsto corrispettivo fissato in tariffa.
13. L'estumulazione ordinaria, nonché quelle straordinarie richieste allo scopo di raccogliere i resti mortali possono essere svolte solo nel periodo compreso tra il primo ottobre ed il trenta maggio.
14. In caso di traslazioni di salme da una sepoltura ad un'altra ovvero fuori del Comune, le cassette di resti mortali eventualmente tumulate nel loculo devono essere ugualmente trasferiti; i resti o le ceneri possono seguire la salma nella nuova sepoltura o essere sistemate, a cura e spese degli interessati, in ossari o cinerari.
15. L'estumulazione straordinaria richiesta per il trasferimento della salma nell'ambito del cimitero o al di fuori di esso, nonché quelle ordinate dall'Autorità Giudiziaria, possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno anche se di norma è preferibile escludere i mesi di luglio ed agosto.

Articolo 34. Esumazioni ed estumulazioni gratuite o a pagamento

1. Le esumazioni ordinarie e le estumulazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in un ossario, in un loculo o in una tomba di famiglia, la raccolta delle ossa e la loro traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata nella tariffa.
3. Le esumazioni straordinarie e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista nella tariffa.
4. Per le esumazioni e le estumulazioni, richieste dall'Autorità Giudiziaria, i costi relativi alle operazioni svolte sono addebitati all'Autorità richiedente ai sensi dell'articolo 106 del Regio Decreto del 23 dicembre 1865, n. 2701 e successive modificazioni.
5. Il Responsabile del Cimitero, su richiesta dei familiari interessati, autorizza le estumulazioni straordinarie delle salme per effettuare: a) traslazione in altra sepoltura a concessione per abbinamento di salme o di resti mortali di coniugi o parenti fino al secondo grado o affini di primo grado, ad un loculo multiplo, purché una delle salme sia

titolare della concessione di destinazione, il convivente legato da vincoli affettivi è equiparato al coniuge; b) collocazione in tomba di famiglia; c) cremazione; d) traslazione della sepoltura in concessione in altra sepoltura singola;

6. I rifiuti risultanti dalle operazioni cimiteriali di esumazione o estumulazione sono equiparati a rifiuti speciali e devono essere smaltiti secondo quanto previsto dal D.P.R. 10 settembre 1982, n.915.

7. Sono equiparati a rifiuti speciali i seguenti:

a) Resti lignei del feretro, oggetti ed elementi metallici del feretro ed avanzi di indumenti: si tratta di rifiuti speciali da avviare per lo smaltimento, previa riduzione alle dimensioni occorrenti in idoneo impianto di incenerimento, o rinterro, solo eccezionalmente, in adeguata discarica.

b) I resti mortali, ovvero gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi, in assenza di impianto di cremazione, laddove il coniuge non sia dissenziente o in mancanza del parente più prossimo, devono essere inumati in campo comune.

Il dissenso deve risultare da apposito atto notorio. La spesa per lo smaltimento dei rifiuti speciali è a carico di colui che ha richiesto l'operazione cimiteriale secondo quanto previsto in tariffa.

Articolo 35 - Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte in seguito alle esumazioni ed alle estumulazioni ordinarie devono essere depositate nell'ossario comune, salvo che sia richiesto, da chi ne abbia interesse, il collocamento in un ossario, in un loculo o in una tomba di famiglia.

Articolo 36 - Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma che possano essere rinvenuti oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Cimitero, al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti, vengono consegnati al richiedente. Della consegna viene redatto processo verbale in duplice copia, una da consegnarsi al richiedente l'altra da tenersi agli atti.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni, se non è possibile individuare o rintracciare gli eventuali discendenti del defunto, devono essere conservati dall'Amministrazione che li tiene a disposizione degli aventi diritto per un periodo di dodici mesi. Decorso il termine, se i beni non vengono reclamati possono essere liberamente alienati dal Comune ed il ricavato è destinato ad interventi di miglioramento del servizio e degli impianti dei cimiteri.

Articolo 37- Disponibilità dei materiali

1. Successivamente alle esumazioni o estumulazioni, sia ordinarie che straordinarie, i materiali e le opere installate sulle sepolture private, comprese le lapidi, se non reimpiegati, passano di proprietà del Comune.
2. Su richiesta degli aventi diritto, il Responsabile del Cimitero autorizza il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura eccezion fatta per i manufatti di particolare pregio artistico. In ogni caso i materiali non possono essere ceduti a terzi.
3. I manufatti di particolare pregio artistico, restano di proprietà e a totale disposizione del Comune che li custodirà all'interno dell'area cimiteriale in luogo protetto.
4. I manufatti di cui al comma precedente potranno essere trasferiti solo per motivi eccezionali che dovranno essere accertati e autorizzati dal Responsabile del Cimitero.
5. Le croci, le lapidi e i copritomba, che rimangono a disposizione del Comune, devono essere assegnati gratuitamente a persone bisognose, il cui stato di indigenza sarà dichiarato dai Servizi Sociali.

CAPO V - CREMAZIONE.

Articolo 38 - Cremazione

1. La cremazione delle salme è un servizio a carico del richiedente, come previsto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 1luglio 2002 secondo le tariffe fissate dalle Amministrazioni dei Comuni dotati di forno crematorio.
2. Nei casi di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dagli adempimenti cimiteriali ad essa connessi, possono essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal comune di residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, come previsto dalla legge 30 marzo 2001, n.130, Articolo 5.

Articolo 39 - Crematorio

1. Il Comune di Iglesias, per procedere alla cremazione delle salme di persone indigenti, può stipulare convenzioni con altri Comuni dotati di forni crematori o con Associazioni o Enti privati, a scopo non di lucro, che abbiano tra i propri fini istituzionali la cremazione dei cadaveri e che possiedano, o gestiscano per conto di altri comuni, impianti di cremazione.

Articolo 40 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. La cremazione di ciascun cadavere deve effettuarsi dietro autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile del comune di decesso, il quale la rilascia acquisito un certificato, in carta libera, del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato. In caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta deve essere rilasciato dalla stessa autorità giudiziaria e recare specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
2. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà testamentaria espressa dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo i criteri indicati dal Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.
3. La volontà del coniuge e dei parenti deve essere manifestata all'Ufficio di Stato Civile del comune di residenza.
4. Per coloro i quali risultino, al momento della morte, iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano fra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, in assenza di volontà testamentaria, è sufficiente l'atto di iscrizione sottoscritto dal Legale Rappresentante dell'associazione.

Articolo 41 - Urne cinerarie

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.
2. Ogni urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

3. Su richiesta degli interessati, per le ceneri può essere data in concessione una nicchia o un ossario. Le ceneri possono essere collocate anche in una tomba di famiglia, oppure in loculo, in cui il defunto ha il diritto di essere tumulato.
4. La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è vietata nei centri abitati, come definito dal Nuovo Codice della Strada; la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.
5. La dispersione delle ceneri in aree apposite all'interno dei cimiteri è soggetta al pagamento di quanto stabilito in tariffa.

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI.

Articolo 42 - Orario dei cimiteri

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato con ordinanza del Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a quindici minuti prima della scadenza dell'orario.
3. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico quindici minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.
4. L'accesso ai cimiteri, fuori orario, è subordinato al permesso del Dirigente responsabile del Servizio Cimiteriale, che lo rilascia per comprovati motivi.
5. **In caso di necessità temporanee e limitate il Dirigente Responsabile può disporre la chiusura o la modifica degli orari previo apposito avviso da affiggere ai cancelli di ingresso.**

Articolo 43 - Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri si entra a piedi.
2. **E' consentito l'ingresso ai visitatori accompagnati da animali alle seguenti condizioni:**
 - a) **Garantire sempre il rispetto e la sicurezza degli altri visitatori;**
 - b) **Mantenere la quiete e il silenzio dei luoghi;**
 - c) **Mantenere il decoro e la pulizia dei luoghi;**
 - d) **Utilizzare il guinzaglio – non estendibile – nel caso dei cani;**
 - e) **Utilizzare obbligatoriamente la museruola in via preventiva;**
 - f) **Essere muniti di paletta e buste per raccogliere eventuali deiezioni solide dell'animale;**
 - g) **Dotarsi di apposito contenitore d'acqua per la pulizia degli spazi eventualmente sporcati dagli animali;**
 - h) **Esercitare un controllo costante del comportamento dell'animale, soprattutto quelli di grossa taglia per evitare che sporchino o danneggino inconsapevolmente i luoghi di sepoltura;**
 - i) **Fare attenzione a non calpestare, in particolare, i luoghi di inumazione a terra e di non danneggiare strutture cimiteriali di valore storico-artistico o turistico.**
- 2a **In caso di mancato rispetto di questo regolamento, scattano le sanzioni: multa da 50 a 200 euro.**
- 2b **E' vietato l'ingresso a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua.**
3. Le persone invalide possono accedere ai cimiteri con propri veicoli solo dopo aver ottenuto, a seguito di apposita istanza, l'autorizzazione del Dirigente responsabile del Servizio Cimiteriale.
4. **L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà essere rilasciata esclusivamente agli invalidi con grado di invalidità a deambulare non inferiore al 75 % certificata della commissione medica integrata. Qualora nella predetta**

certificazione non fosse specificata l'invalidità a deambulare, questa dovrà essere integrata con altro documento idoneo.

5. Nell'eventualità l'Amministrazione Comunale si dotasse di veicoli elettrici, l'accesso dei soggetti individuati nei commi precedenti, sarà garantito dal personale cimiteriale, esclusivamente con tali mezzi.

Articolo 44 - Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo e specialmente:

- a) tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti indecorosi;
- d) introdurre insegne, vessilli, bandiere, striscioni e affiggere manifesti, se non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Cimitero;
- e) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
- f) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
- g) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- h) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi e sui muri;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Cimitero;
- j) eseguire qualsiasi lavoro senza la preventiva autorizzazione;
- k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni;
- l) avvicinarsi alle aree in cui si stanno effettuando lavori, siano essi eseguiti da ditte private oppure da personale e mezzi dell'Amministrazione;
- m) qualsiasi attività commerciale.

Articolo 45 - Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Cimitero.

Articolo 46 - Autorizzazione Comunale

1. Le competenze di cui ai commi successivi, sono attribuite al Dirigente competente ad autorizzare l'esecuzione degli interventi edilizi sui manufatti cimiteriali privati.

2. Il Dirigente, o suo delegato, esamina i progetti relativi alle nuove costruzioni di tombe e, cappelle private. Esamina tutti i progetti di restauro, nonché quelli per la posa di monumenti, di lapidi su campi comuni o di segni funebri in genere.

3. Ogni epigrafe deve essere approvata dal Dirigente e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine, i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi unitamente al progetto della lapide e delle opere.

4. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana: sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.
5. Gli interventi, di cui al comma 2, se ricadenti nella zona monumentale del Piano Regolatore Cimiteriale, saranno soggetti al parere della Soprintendenza ai Beni Archeologici, Architettonici, Artistici e Storici.

Articolo 47- Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni e lapidi sui loculi

1. Nelle concessioni di proprietà comunale, ogni singola concessione di loculo, ossario e cinerario deve avere una lapide distinta, sulla quale può essere riportata un'epigrafe, affissa una fotografia purché eseguita in modo da garantire la permanenza nel tempo, un portafiori ed una lampada.
2. È fatto divieto alle ditte di articoli funerari di apporre scritte o loghi pubblicitari sulle lapidi.
3. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli, bottiglie in vetro o plastica e contenitori di recupero.
4. Ai concessionari di aree destinate all'edificazione di tombe di famiglia, è consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi; essi devono però avere cura che non invadano le tombe ed i passaggi attigui.

Articolo 48 - Fiori, piante e materiali ornamentali

1. Gli ornamenti floreali, non appena avvizziti, devono essere eliminati a cura di chi li ha deposti.
2. Le corone, i cuscini e qualsiasi altra composizione floreale realizzata con fiori recisi possono rimanere all'interno del cimitero non più di tre giorni, dopo di che sono rimossi a cura del servizio di pulizia cimiteriale.
3. I vasi di fiori e ornamenti in genere, possono essere collocati solo all'interno delle tombe di famiglia o sopra quelle private.
4. I vasi, i contenitori per i fiori e gli ornamenti delle sepolture, non possono essere collocati sulle mensole delle lapidi dei colombari se non sono adeguatamente ancorati ad esse, al fine di evitare eventuali danni alle cose o alle persone che si trovino nell'area sottostante; il Comune non risponde dei danni causati a cose o persone per l'incuria nella manutenzione delle sepolture.
5. È fatto divieto coprire, anche solo parzialmente, con decorazioni floreali o ornamenti, le fotografie e le epigrafi delle tombe adiacenti. Il Responsabile del Cimitero dispone il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti, gli ornamenti, le corone, i vasi e le piante, che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi impedendone la lettura.
6. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, i vasi di fiori e ornamenti in genere, posti nei luoghi comuni, per terra davanti alle tombe private, nei

corridoi, nei viali ed in qualsiasi altro luogo, dovranno essere rimossi da chi li ha depositati, in caso contrario saranno rimossi dal personale cimiteriale.

7. Sono tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto tale da rendere le opere non confacenti allo scopo per il quale sono state collocate.

8. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma precedente, vengono adottati previa diffida ai diretti concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo del Comune, per un mese, affinché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

TITOLO III – CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIA E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 49 - Sepulture per famiglia e collettività. Sepulture private

1. **Per realizzare una tomba e/o cappella di famiglia è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree, oppure di manufatti costruiti dal Comune.**

2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività, costruzione che avviene a cura e a spese di privati o di Enti.

3. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

4. Ogni concessione di area o manufatto deve risultare da apposito atto contenente: l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare l'atto di concessione deve indicare: a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero dei posti salma realizzati o realizzabili; b) la durata della concessione; c) il nome del concessionario nella persona del richiedente, oppure nel caso di Enti e collettività il nome del legale rappresentante pro tempore; d) il numero e i nomi delle salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa identificazione (componenti di una famiglia, aderenti ad un ordine professionale, componenti di una comunità religiosa).

Articolo 50 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni, di cui all'articolo precedente, sono a tempo determinato. La loro durata è fissata:

a) in massimo 99 anni, rinnovabili, per le aree destinate alla realizzazione di tombe e cappelle costruite da privati;

b) in massimo 50 anni, rinnovabili, per colombari;

c) in massimo 50 anni, rinnovabili, per gli ossari e le nicchie cinerarie individuali.

3. Per le concessioni di cui al comma 1 sub a) i versamenti devono essere effettuati all'atto dell'assegnazione della concessione e comunque sempre prima dell'inizio dei lavori.
4. Per le concessioni individuali di cui al comma 1 sub b) e c) i versamenti, relativi alla concessione, devono essere effettuati prima della tumulazione, che viene eseguita solo se il versamento è comprovato.
5. La concessione di un loculo è assegnata una sola volta, al momento del decesso, e rimane vincolata alla presenza del defunto assegnatario o dei resti mortali dopo l'esumazione o delle ceneri dopo la cremazione, per tutto il periodo previsto nell'atto di concessione.
6. In caso di rifiuto da parte degli interessati di far eseguire la tumulazione ovvero di effettuare il versamento delle somme relative alla concessione ed agli altri oneri cimiteriali, il feretro, liberato del rivestimento di zinco, è inumato d'ufficio in uno dei campi di inumazione dei Cimiteri del Comune; le ossa e le ceneri sono depositate rispettivamente nell'ossario comune e nel cinerario comune.

Articolo 51 - Modalità di concessione

1. **La concessione di un loculo viene assegnata solo in presenza di un decesso.**
2. **Compatibilmente con gli spazi a disposizione (minimo 200 spazi a disposizione), può essere valutata, su espressa richiesta dell'interessato, la concessione di un loculo da destinare ad un membro del nucleo familiare del defunto di età pari o superiore a 80 anni in posizione contigua al loculo di cui al comma 1 affiancato sulla stessa fila**
3. La domanda, indirizzata al Sindaco, dovrà essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la composizione del nucleo familiare ed il nominativo del destinatario del nuovo loculo.
4. La dichiarazione di cui al comma precedente dovrà essere sottoscritta da tutti i componenti il nucleo familiare.
5. **Compatibilmente con gli spazi a disposizione (minimo 50 spazi a disposizione) la concessione della nicchia è soggetta alle stesse prescrizioni valide per i loculi.**
6. L'assegnazione, delle sepolture disponibili, avviene per ordine progressivo di presentazione della domanda.
7. Una volta avvenuta l'assegnazione ed effettuato il versamento del canone di concessione, si procede alla tumulazione della salma, dei resti oppure delle ceneri. Effettuata la tumulazione non è più possibile apportare variazioni alla concessione ovvero traslare il defunto in altre sepolture, ad eccezione dei casi e nei tempi previsti dal presente Regolamento.
8. La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

9. La concessione può essere effettuata, compatibilmente con i loculi a disposizione, in via eccezionale ed in deroga al 1° comma:

a). a favore di quel richiedente di età pari o superiore a ottant'anni, che dimostri di non avere parenti o affini fino entro il terzo grado;

b) a coniuge superstite del defunto non legalmente separato.

10. Sono altresì ammissibili le istanze delle seguenti categorie elencate in ordine di priorità:

a) Ricoverati in ospedali psichiatrici o in case di riposo, qualora i soggetti risultino residenti nel comune o lo siano stati immediatamente prima del ricovero, abbiano compiuto i settanta anni di età e non abbiano parenti o affini fino al terzo grado;

b) Cittadini residenti, affetti da handicap in situazione di gravità, indipendentemente dall'età che non abbiano parenti o affini fino al terzo grado.

11. Su istanza motivata dal Responsabile del Cimitero, la Giunta Comunale, con propria deliberazione, può sospendere temporaneamente tutte o parte delle concessioni di cui al presente Articolo fatte in deroga al primo comma, qualora la reale consistenza della disponibilità di loculi implichi pregiudizio in ordine alle necessità inerenti le tumulazioni di salme, resti mortali o ceneri.

12. I loculi ubicati in 2° fila saranno assegnati, secondo l'ordine progressivo di cui al comma 15, mantenendo una riserva non inferiore a n. 25 posti da destinarsi esclusivamente ai defunti che nella linea retta di 1° grado abbiano un componente disabile con grado di invalidità a deambulare non inferiore al 75 % certificata dalla commissione medica integrata. Qualora nella predetta certificazione non fosse specificata l'invalidità a deambulare, questa dovrà essere integrata con altro documento idoneo.

13. L'assegnazione dei loculi di cui al comma precedente, viene effettuata con il medesimo criterio indicato al comma 6.

14. La concessione non può essere fatta a persona o ad Enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

15. L'assegnazione in uso delle sepolture avviene in ordine progressivo secondo lo schema sotto indicato:

13 14 15

10 11 12

7 8 9

4 5 6

1 2 3

16. Potrà essere lasciato il criterio della scelta al soggetto interessato solo per tutte quelle sepolture disponibili di cui l'amministrazione comunale è rientrata in possesso a seguito di rinuncia, decadenza, scadenza o estinzione.

17. In ogni quadrato di colombari, dovrà essere lasciato a disposizione un loculo per l'esecuzione di tumulazioni temporanee dovute a gravi situazioni igieniche accertate dal Medico di Igiene Pubblica della A.S.L.

Articolo 52 - Uso delle sepolture di famiglia o di collettività (sepulture private)

1. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2. La famiglia del concessionario, quando non è stato altrimenti specificato, nelle forme previste dalla legge, dall'interessato, è da intendersi composta dal coniuge, dai discendenti in linea retta. Il convivente con vincoli affettivi è equiparato al coniuge.

3. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione, con una apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza, ai sensi di legge.

4. I casi di convivenza con i titolari della concessione vengono valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma 3.

5. La richiesta di procedere alla sepoltura di persone che abbiano acquisito, nei confronti del concessionario, particolari benemeritenze, deve essere corredata da apposita dichiarazione del concessionario indicante specificatamente le ragioni da cui scaturisce il riconoscimento di meriti significativi sia in senso materiale che morale. Non sono accolte istanze basate su fatti e circostanze che abbiano carattere occasionale o estemporaneo e non siano idonei ad evidenziare una significativa condizione meritoria nei riguardi del concessionario stesso.

6. Rimangono tassativamente escluse dal diritto di uso della sepoltura tutte le persone che non sono individuate dal titolare della concessione nel modo indicato nel precedente comma.

7. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

8. In una tomba/cappella di famiglia possono essere eseguite le tumulazioni delle salme solo se prima è stata effettuata la stipula del contratto tra Amministrazione e concessionario, per quella specifica sepoltura.

9. Il concessionario può far uso della concessione nei limiti dell'atto di concessione e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

Articolo 53 - Tumulazione di resti mortali e ceneri

- 1. In un loculo, oltre alla salma, possono essere tumulate cassette di resti mortali e urne cinerarie compatibilmente con la capienza dello stesso e/o in funzione della conformazione delle stesse. Tra il defunto titolare del loculo e quello che viene ospitato, deve sussistere il vincolo del matrimonio oppure il rapporto di parentela fino al secondo grado o di affinità di primo grado; il convivente legato da vincolo affettivo è equiparato al coniuge. Tale operazione è possibile solo se le dimensioni del loculo la consentono materialmente.**
- 2. Se il feretro occupa tutto lo spazio disponibile, anche a causa del rivestimento di zinco, deve essere tumulato da solo.**
- 3. Nelle tombe di famiglia possono essere tumulate cassette di resti mortali e urne cinerarie compatibilmente con la capienza dello stesso e/o in funzione della conformazione delle stesse anche in assenza di salma.**
- 4. In una nicchia cineraria possono essere tumulate fino a n° 2 cassette di resti mortali o n° 2 urne cinerarie.**

Articolo 54 - Feretri di dimensioni eccezionali

- 1. Qualora il feretro dovesse essere di dimensioni tali da non entrare nel loculo prescelto, anche a causa del rivestimento di zinco, il Responsabile del Cimitero prospetta, agli interessati, l'acquisizione di loculi di dimensioni adeguate tra quelli disponibili.**
- 2. I feretri di dimensioni eccezionali, tali da non poter essere contenuti nel loculo più grande disponibile nel cimitero, devono essere inumati.**

Articolo 55 - Riserva di concessione per tombe, loculi, ossari, cinerari

- 1. Tutte le tombe, cappelle, loculi, ossari o cinerari, per qualsiasi motivo abbandonati, vengono retrocessi al Comune.**
- 2. La traslazione di una salma da un loculo ad un altro, comporta il trasferimento dei resti mortali o delle ceneri eventualmente con essa tumulati nel loculo di destinazione della salma stessa.**

Articolo 56 - Manutenzione, canone annuo, affrancazione

- 1. La manutenzione delle tombe/cappelle di famiglia spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate e per le parti di area non costruita destinate a giardino, aiuola, prato, ecc. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutati indispensabili od opportuni sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.**
- 2. Nei loculi e ossari e urne cinerarie, costruiti dal Comune, in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti.**

3. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
 - a) le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - b) gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - c) gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.
4. Il costo di concessione di una sepoltura è composto da una parte che copre la spesa sostenuta dal Comune per la realizzazione dell'opera e da un'altra parte che copre i costi ordinari di gestione che il Comune sosterrà per tutta la durata della concessione.
5. Il costo di concessione relativo alle spese sostenute dal Comune per la realizzazione dell'opera dovrà essere corrisposto all'atto della stipula del contratto di concessione d'uso. Le spese relative alla gestione potranno essere corrisposte interamente all'atto della stipula del contratto di concessione d'uso o, dilazionate nel tempo, secondo quanto indicato in tariffa.

Articolo 57 - Termini per la costruzione dell'opera

1. **Le concessioni in uso di aree, di tombe e cappelle di famiglia assegnate al concessionario per la tumulazione delle salme impegnano il concessionario stesso alla sollecita presentazione del progetto secondo la modalità previste dal presente regolamento, e alla esecuzione delle opere relative entro i termini indicati nel suddetto progetto, pena la decadenza.**
2. **Qualora l'area, non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna da parte dell'Amministrazione.**
3. Su richiesta degli interessati, giustificata dal verificarsi di situazioni o avvenimenti straordinari, il Dirigente responsabile del Servizio Cimiteriale, valutata la fondatezza delle motivazioni addotte, attestate dal Responsabile del Cimitero, può concedere una proroga di sei mesi.
4. Il contratto di concessione d'uso dei manufatti cimiteriali è intestato ad un singolo soggetto.
5. **In caso di decesso della persona intestataria della concessione, prima che siano stati perfezionati gli atti con la stipula del contratto, subentra nei rapporti con l'Amministrazione il discendente o uno dei discendenti, se sono più di uno. In questo caso è effettuata la variazione del nome e la tomba o la cappella viene intestata al nuovo concessionario.**

Articolo 58 - Tombe e cappella di famiglia di pregio artistico

1. **Le tombe e le cappelle di famiglia decadute, riconosciute dall'Amministrazione di valore artistico o storico, sono conservate.**
2. **La Giunta Comunale stabilisce, di volta in volta, la conservazione della tomba o della cappella, le modalità dell'operazione e l'assunzione delle spese di restauro.**

CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI E RINUNCE.

Articolo 59 - Divisione, subentri

1. Il diritto di uso relativo ai manufatti cimiteriali passerà alla morte del concessionario agli eredi nei modi indicati dal codice civile con una riserva apposta da codesta Amministrazione. Tale riserva è così espressa: il Comune non riconoscerà mai, per i relativi diritti ed obblighi, che solo uno degli eredi, il quale, quando non sia stato designato dal tutore tra gli aventi diritto la concessione o scelto di comune accordo dagli eredi, sarà nominato d'ufficio dal Responsabile del Servizio Contratti individuandolo tra i soggetti suddetti.
2. Nel caso di avvio di un procedimento legale al fine di determinare, tra gli eredi, il nominativo del concessionario, l'Amministrazione, in attesa del provvedimento giudiziario finale, non apporterà modifiche allo stato di fatto.
3. La designazione del concessionario, di cui al comma 1, deve essere redatta nella forma dell'istanza e sottoscritta da tutti gli eredi.
4. Nelle stesse forme e modalità gli eredi possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale per sé e i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. La rinuncia non può essere a favore di terzi, che non siano tra gli eredi aventi causa menzionati nella istanza di concessione.
5. Tali richieste sono recepite e registrate dal Responsabile del Servizio Contratti, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
6. **In caso di decesso del concessionario di una tomba o di una cappella di famiglia, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione al Responsabile del Servizio Contratti entro dodici mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione in favore degli aventi diritto e destinando uno di loro quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.**
7. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal Responsabile del Servizio Contratti, il quale provvederà a darne comunicazione al Responsabile del Cimitero. Per l'aggiornamento dell'intestazione, è dovuto il corrispettivo previsto in tariffa.
8. Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede a dichiarare la famiglia estinta.
9. La famiglia viene ad estinguersi quando: non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari; non sia stato notificato al Comune, a mezzo di ufficiale giudiziario, disposizioni lasciate a enti o istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
10. Nel caso di famiglia estinta, trascorsi venti anni dalla tumulazione dell'ultima salma, il Comune provvede alla pronuncia di decadenza della concessione.

Articolo 60 - Rinuncia a concessione a tempo determinato o perpetuo

1. RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREA LIBERA:

- a) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo la restituzione di una somma corrispondente a quella versata all'atto della stipula della concessione decurtata dell'onere concessorio relativo al periodo di intestazione della stessa.
- b) Le frazioni di mese o di anno saranno considerate anno intero.
- c) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

2. RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREA E MANUFATTO USATO MA LIBERATO O LIBERABILE DA SALME:

- a) Allorché il concessionario intenda rinunciare all'area e alla sepoltura in essa presente, liberandola da salme, resti o ceneri, ad esso spetterà un indennizzo pari all'onere versato all'atto di intestazione della concessione decurtato dell'onere concessorio relativo al periodo di intestazione della stessa.
- b) Le frazioni di mese o anno saranno considerate come anno intero.
- c) Nessun rimborso è previsto a favore del concessionario rinunciante nel caso in cui la rinuncia sia effettuata superati i due terzi della durata della concessione.
- d) Nessun indennizzo sarà corrisposto per le opere realizzate.
- e) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.
- f) Quanto previsto nel presente comma è da considerarsi valido per le concessioni sia a tempo definito che perpetuo.

3. RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREA CON PARZIALE O TOTALE COSTRUZIONE DI MANUFATTI

a) Allorché il concessionario intenda rinunciare alla concessione, Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di area con parziale o totale costruzione di manufatti, salvo i casi di decadenza, quando:

- 1. Il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa:**
- 2. Il manufatto sia interamente costruito o sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.**
- 3. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della concessione per ogni anno intero o frazione superiore a sei mesi di residua concessione.**
- 4. Le concessioni perpetue devono intendersi di durata pari ad anni 99.**

5. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite su valutazione di congruità da parte dell'ufficio tecnico comunale, da effettuarsi in contraddittorio col concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. In caso di disaccordo le parti possono differire la controversia ad un arbitro con spese a carico del concessionario;

6. la rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

4. RINUNCIA A CONCESSIONE DI MANUFATTI COSTRUITI DAL COMUNE

a) il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune quali loculi, ossarietti e nicchie, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari:

- ☐ al 90% della tariffa in vigore entro 12 mesi dalla concessione, nel caso in cui la sepoltura non sia stata occupata da salma;
- ☐ all'80% della tariffa in vigore entro 12 mesi dalla concessione, nel caso in cui la sepoltura sia stata occupata da salma;
- ☐ al 50% della tariffa in vigore tra il 13° mese ed il terzo anno dalla concessione;
- ☐ al 30% della tariffa in vigore tra il quarto e il decimo anno dalla concessione;
- ☐ al 20% della tariffa in vigore tra il decimo anno dalla concessione ed il venticinquesimo anno dalla concessione.

b) nessuna somma spetterà in caso di rinuncia oltre il venticinquesimo anno dalla concessione.

c) la rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

d) a richiesta del cittadino è consentita la sostituzione di un loculo cimiteriale al fine di ottenere in concessione un loculo adiacente ad altro già concesso per la tumulazione di propri familiari quali coniuge, genitori e figli

e) la sostituzione del loculo è subordinata al pagamento della somma prevista dalle tariffe approvate con apposito atto deliberativo di Giunta Comunale.

CAPO III - REVOCA, DECADENZA ED ESTINZIONE.

Articolo 61 – Revoca

1. È facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamenti e/o modificazioni topografiche del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. **Verificandosi questi casi la concessione in essere è revocata, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, ed è concesso per gli aventi diritto, una sepoltura a titolo gratuito per il tempo residuo spettante secondo**

l'originaria concessione, o per la durata di novantanove anni in caso di perpetuità della concessione revocata.

3. Della decisione presa per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione deve dare notizia al concessionario, ove sia possibile almeno un mese prima, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo del cimitero per la durata di sessanta giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno fissato, la traslazione avviene anche in assenza del concessionario.

Articolo 62 – Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata dalla salma, ceneri o resti per la quale era stata richiesta;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione fra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - d) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto e quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
 - f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. **La dichiarazione alla decadenza della concessione nei casi previsti nei punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, se reperibili.**
3. Nei casi di irreperibilità, la diffida è pubblicata all'Albo comunale e a quello del cimitero per la durata di trenta giorni consecutivi.

Articolo 63 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune dispone, se necessario, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. **Si dispone quindi per la demolizione delle opere o per il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune o la vendita mediante asta pubblica dando priorità a coloro che avessero avanzato domanda di concessione.**

Articolo 64 – Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione o con la soppressione del cimitero.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture di famiglia e collettività, gli interessati possono richiedere il rinnovo della concessione, per una durata non superiore alla concessione originaria, previo pagamento di quanto stabilito in tariffa.

3. Prima della scadenza della concessione, in assenza di volontà di rinnovare la stessa, gli interessati hanno la facoltà di chiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

4. Allo scadere del termine, se gli interessati non hanno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento degli interessati mediante esposizione del provvedimento all'Albo cimiteriale, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune, nel cinerario comune.

Articolo 65 - Riassegnazione delle sepolture scadute, rinunciate, decadute

1. Le aree, i manufatti, le sepolture, di cui il comune è rientrato in possesso per rinuncia, scadenza, decadenza, saranno assegnate ad altri soggetti con le modalità indicate nel presente regolamento previste per i loculi di nuova costruzione.

2. L'assegnazione dei loculi di cui al comma precedente, è soggetta ai corrispettivi fissati in tariffa.

3. Il Responsabile del Cimitero provvederà all'assegnazione delle sepolture di cui al comma precedente, nello stato in cui si trovano al momento della retrocessione.

4. Lo stato delle aree, dei manufatti, delle sepolture, deve essere ben noto al nuovo assegnatario che è tenuto a rilasciarne specifica attestazione.

5. Gli oneri per la manutenzione ordinaria o straordinaria della sepoltura sono ad esclusivo carico del destinatario.

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI E IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 66 - Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori devono munirsi di apposita autorizzazione edilizia.

3. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività censurabili.

4. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire i lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui al presente Regolamento.

Articolo 67 – Imprese

1. Per poter eseguire lavori privati, le imprese edilizie dovranno essere regolarmente iscritte alla Camera di Commercio per la categoria di lavori da effettuarsi all'interno dei cimiteri.

Articolo 68 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere sottoposti al parere di cui all'articolo 46.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Il numero dei loculi ipogei è fissato in ragione di un loculo per ogni tre metri quadrati di area concessa; oltre tale numero normale possono essere autorizzati altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche e al pagamento, per ogni ulteriore posto salma in più, del canone previsto in tariffa.
4. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
5. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
6. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate dal Dirigente responsabile del Servizio Edilizia Privata.
7. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del comma 1.
8. Le autorizzazioni e i permessi di cui sopra, possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
9. I concessionari di sepolture private hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Dirigente responsabile del Servizio Edilizia Privata, lapidi, ricordi e similari.

Articolo 69 - Progetti per l'ottenimento delle autorizzazioni di costruzione di sepolture private

1. Per lavori finalizzati alla edificazione di nuove sepolture, ampliamenti o recupero di quelle esistenti, per mezzo di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro o risanamento conservativo, di interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti dalla normativa vigente, devono essere preventivamente autorizzati dal Dirigente responsabile del Servizio Edilizia Privata in conformità al "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n.38.
2. La richiesta di autorizzazione all'esecuzione dei lavori, inoltrata dal titolare della concessione, dovrà essere corredata della seguente documentazione, prodotta in triplice copia: a) copia fotostatica della concessione; b) attestazione del versamento dei Diritti di Segreteria; c) progetto predisposto da professionista abilitato contenente:
 - 1) elaborati grafici costituiti da:
 - I) stralcio della planimetria cimiteriale indicante il luogo oggetto dell'intervento;
 - II) planimetria in scala 1: 100 indicante le distanze del manufatto dalle tombe confinanti;

III) pianta, prospetto laterale, prospetto frontale, sezione longitudinale e sezione trasversale del manufatto in scala 1: 100, della situazione attuale e di quella di progetto;

2) relazione tecnica contenente una descrizione dettagliata di tutti i lavori che si intendono eseguire, specificando i materiali utilizzati per il rivestimento e le decorazioni del manufatto, i quali dovranno essere di caratteristiche simili alle tombe circostanti; 3) fotografie che evidenzino in modo chiaro ed inequivocabile lo stato di fatto del luogo oggetto dell'intervento; d) dichiarazione, a firma del progettista e controfirmata dal richiedente, attestante la durata massima dei lavori; e) nomina del Direttore dei Lavori, effettuata dal titolare della concessione, con relativa accettazione del professionista; f) deposito cauzionale come indicato nell'articolo seguente.

3. Una copia dell'autorizzazione all'esecuzione dei lavori dovrà essere trasmessa, a cura del responsabile del procedimento edilizio, al Responsabile del Cimitero affinché provveda alla vigilanza di cui al successivo Articolo 75.

Articolo 70 – Responsabilità - Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

2. Al fine di coprire gli eventuali danni causati durante l'esecuzione dei lavori, i concessionari, prima del ritiro dell'autorizzazione di cui all'articolo 68, dovranno versare un deposito cauzionale o stipulare una polizza fidejussoria bancaria o assicurativa presso istituti di credito, banche o compagnie assicurative autorizzate all'esercizio dell'attività.

3. La copertura assicurativa deve avere una durata non inferiore a sei mesi dalla data di inizio lavori.

4. L'importo del deposito cauzionale o il massimale della polizza fidejussoria sarà indicato in tariffa.

5. Gli obblighi di cui al comma 2, sono soggetti a deroga nel caso in cui l'impresa esecutrice dei lavori sia provvista di polizza assicurativa, con gli stessi requisiti indicati nei commi precedenti.

6. Prova dell'avvenuto deposito cauzionale o della stipula della suddetta polizza sarà data dal concessionario all'atto del ritiro dell'autorizzazione.

Articolo 71 - Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato per evitare eventuali danni a, cose, visitatori o personale in servizio.

2. È vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del Responsabile del Cimitero.

3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate ovvero al luogo indicato dal Responsabile del Cimitero, secondo l'orario e gli itinerari che sono prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare

opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 72 - Introduzione e deposito di materiali

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del Cimitero, nel rispetto dell'orario d'apertura del cimitero.
2. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio o di particolari circostanze, può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Articolo 73 - Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese appaltatrici è stabilito dal Dirigente responsabile del Servizio Cimiteriale su proposta del Responsabile del Cimitero.
2. Di norma è vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche riconosciute dal Responsabile del Cimitero.

Articolo 74 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei defunti

1. Per consentire un più facile accesso del pubblico nel cimitero, in occasione della Commemorazione dei Defunti, sono vietati: a) l'inizio dei lavori per la costruzione di cappelle dal 15 ottobre al 5 novembre; b) l'introduzione di materiali dal 25 ottobre al 5 novembre.
2. Il Responsabile del Cimitero renderà noto il codice di comportamento per l'introduzione e la posa in opera dei materiali, per opere o anche solo di lapidi individuali.
3. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, e alla messa in sicurezza del cantiere.

Articolo 75 – Vigilanza

1. Il Responsabile del Cimitero vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi e contestazioni anche ai fini dell'adozione degli opportuni provvedimenti da parte del Dirigente responsabile del Servizio Edilizia Privata.
2. A seguito della comunicazione di chiusura lavori a firma del titolare della concessione e del Direttore dei Lavori, il Responsabile del Cimitero, accertata la regolare esecuzione delle opere e l'assenza di danni a sepolture private o strutture cimiteriali, propone al Dirigente responsabile del Servizio Edilizia Privata l'adozione del provvedimento di restituzione del deposito cauzionale.

3. In tutti i casi in cui il sopralluogo evidenzia la presenza di danni arrecati alle strutture cimiteriali, il Responsabile del Cimitero provvede a quantificare l'entità dei danni e a formalizzare la richiesta di risarcimento degli stessi che sarà indirizzata al concessionario.
4. Nei casi in cui il deposito cauzionale è sostituito dalla polizza fidejussoria intestata al concessionario, il Responsabile del Cimitero provvede a dare comunicazione dell'entità dei danni, oltre che al concessionario anche alla Compagnia Assicurativa.
5. Nel caso in cui la polizza fidejussoria sia intestata all'Impresa esecutrice dei lavori, il Responsabile del Cimitero provvederà a comunicare l'avvenuto danno e l'entità dello stesso al concessionario, all'impresa esecutrice dei lavori e alla compagnia assicurativa che ha rilasciato la suddetta polizza.
6. Nel caso in cui durante il suddetto sopralluogo si riscontrassero danni alle sepolture private, il Responsabile del Cimitero provvederà a darne immediata comunicazione al titolare della concessione della sepoltura danneggiata, al concessionario della sepoltura in cui sono stati eseguiti i lavori, all'impresa esecutrice e, se dovuto, alla Compagnia Assicurativa.

Articolo 76 - Mansioni del personale cimiteriale, obblighi e divieti

1. Il personale addetto al servizio cimiteriale è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Il personale dei cimiteri, oltre ad adempiere alle proprie mansioni istituzionali individuate nel livello di inquadramento di appartenenza, nell'ambito dei cimiteri del Comune, espleta funzioni di custodia.
3. Il personale dei cimiteri esercita funzioni di vigilanza e controllo: a) sulle operazioni cimiteriali eseguite dal personale incaricato dall'Amministrazione; b) sulle operazioni eseguite da terzi nell'interesse dei privati e dell'Amministrazione; c) sull'afflusso, le attività e la permanenza del pubblico nell'ambito cimiteriale.
4. Il personale dei cimiteri è tenuto: a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico; b) a fornire al pubblico le informazioni richieste, per quanto di competenza.
5. Tutto il personale operante all'interno dell'area cimiteriale, all'atto del ricevimento della salma per lo svolgimento delle esequie, dovrà indossare una divisa, consona alla solennità del momento.
6. Al personale suddetto è vietato: a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso; b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico e delle ditte; c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri; d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento; e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

7. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzi detti, e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

8. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO II - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Articolo 77 - Funzioni. Licenza

1. Le imprese di onoranze funebri, dietro esplicita richiesta dei loro clienti, possono:
 - a) Svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettante alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune che presso le Parrocchie o Enti di Culto;
 - b) Fornire i feretri e gli accessori relativi;
 - c) Occuparsi delle salme;
 - d) Effettuare, con autovetture idonee autorizzate, il trasporto delle salme nell'ambito del Comune, introdurre salme da altro Comune, effettuare trasporti fuori dal Comune.
2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'Articolo 115 del Testo Unico della Legge di Pubblica Sicurezza, devono essere munite della prescritta autorizzazione commerciale, qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora esercenti il trasporto funebre, devono disporre di rimessa di auto funebri rispondenti a tutte le prescrizioni stabilite dal Regolamento di Polizia Mortuaria nazionale.

Articolo 78 – Divieti

1. È fatto divieto alle Imprese di Onoranze Funebri ogni condotta, comportamento o azione che, in violazione dei canoni del corretto esercizio delle proprie attività, tenuto conto dell'esigenza dello scrupoloso rispetto della pietà dei defunti, risultino volte a procurarsi ordini e commesse, anche mediante l'ausilio di soggetti terzi che possano favorire tali pratiche.
2. È fatto divieto di sospendere le prestazioni e i servizi assunti, per eccezioni e contestazioni nei riguardi delle parti committenti.

Articolo 79 - Esercizio dell'attività imprenditoriale

1. Le imprese di Onoranze Funebri sono tenute ad esercitare la loro attività solo ed esclusivamente presso i locali del loro esercizio commerciale.
2. All'interno del negozio deve essere esposto, bene in vista, il listino dei prezzi di tutti gli articoli trattati e dei servizi offerti.

Articolo 80 - Attività di intermediazione

1. È vietato esercitare l'attività di intermediazione e vendita nei locali dell'ospedale, dell'obitorio e presso gli uffici pubblici comunali.
2. È vietato fare pubblicità presso i locali degli edifici pubblici e agli ingressi degli ospedali e dell'obitorio, compresi il volantinaggio e l'approccio dei cittadini, che a qualsiasi titolo si trovino in quel momento a sostare nei locali appena identificati o a passare nei pressi di essi.
3. È consentito ai rappresentanti delle imprese funebri e ai loro collaboratori di accedere all'obitorio, solo ed esclusivamente per il tempo necessario ad effettuare la consegna del cofano, la saldatura dello stesso e garantire l'assistenza dovuta al momento del funerale.

Articolo 81 - Elenco delle ditte

1. L'elenco delle ditte che hanno la licenza commerciale nel comune di Iglesias viene esposto presso l'Albo Cimiteriale. L'elenco viene rinnovato periodicamente con le variazioni che si dovessero verificare.
2. L'elenco delle ditte di cui al comma precedente, deve essere pubblicato per un periodo non inferiore a quindici giorni nell'Albo del Comune.
3. Ogni modifica dell'elenco suddetto dovrà essere soggetta alla pubblicità prevista nel comma precedente.

Articolo 82 – Sanzioni

1. I trasgressori le norme contenute nel presente Regolamento sono puniti nei modi e nei termini previsti dalla legge.

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 83 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno del Cimitero del Comune, può essere riservata una zona, oppure una tomba, destinata agli "Uomini Illustri" in cui tumulare le salme di cittadini che si sono distinti per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.
2. L'individuazione dei soggetti di cui al punto precedente, deve essere esercitata dal Consiglio Comunale, previo accertamento della volontà degli eredi del defunto.

Articolo 84 - Registro delle sepolture

1. Presso l'Ufficio del Responsabile del Cimitero, è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro può essere tenuto con mezzi informatici.
2. Il registro è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

Articolo 85 - Annotazioni sul Registro delle sepolture

1. Sul registro delle sepolture è annotata ogni sepoltura, in campo comune, loculo, tombino o cappella, ogni modificazione o cessazione che si verifica è comunque ogni operazione cimiteriale.
2. Il registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni: a) generalità del defunto o dei defunti; b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento; c) l'indicazione della collocazione della salma, reparto, numero e fila del loculo; d) le generalità del concessionario; e) gli estremi del titolo costitutivo; f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione; g) la natura e la durata della concessione; h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione; i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme resti o ceneri della sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Articolo 86 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto è tenuto a redigere il Registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. In base ai dati contenuti in tale Registro si procede all'aggiornamento del Registro delle sepolture in ordine alfabetico.

Articolo 87 - Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale. Tale schedario può essere tenuto anche con strumenti informatici.

2. Il Responsabile del Cimitero tiene annotati, in ordine alfabetico, i nominativi delle persone che sono decedute durante l'anno nel territorio del Comune, o che, decedute altrove, siano state trasferite nei cimiteri comunali.
3. Sul Registro sono riportati: a) le generalità del defunto e la data del decesso; b) il numero della scheda annuale relativa alle operazioni cimiteriali o di invio fuori dal Comune.

Articolo 88 - Scadenario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni, e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile del Cimitero è tenuto a predisporre entro il mese di Settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza.

Articolo 89 - Operazioni cimiteriali

1. I tempi e i modi delle operazioni cimiteriali sono stabiliti dal Responsabile del Cimitero che li subordina alle esigenze del servizio.
2. I familiari dei defunti possono assistere alla tumulazione e alla inumazione dei propri cari.
3. Il Responsabile del Cimitero comunica, ove occorra, il calendario delle operazioni al Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. competente per territorio.
4. È fatto divieto, ai non addetti ai lavori, di assistere alle operazioni cimiteriali e ai lavori che si svolgono nei cimiteri. L'Amministrazione non risponde dei danni a terzi.
5. È vietato fotografare ed eseguire riprese filmate delle operazioni cimiteriali.

Articolo 90 - Dirigente responsabile del Servizio Cimiteriale

1. Ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, fatte salve le competenze del Dirigente del Servizio Edilizia Privata relativamente al rilascio delle autorizzazioni edilizie e alla vigilanza edilizia, spetta al Dirigente responsabile del Servizio Cimiteriale l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento spettano al Dirigente responsabile del Servizio Cimiteriale previa deliberazione di indirizzo della Giunta Comunale.

CAPO II - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 91 - Concessioni pregresse

1. Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Articolo 92 - Sepolture private a tumulazioni pregresse mutamento nel rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima della entrata in vigore del R.D. 31 dicembre 1942, n.1880, per le quali non risulta essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'Immemorabile, quale presunzione della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

Articolo 93 - Entrata in vigore

1. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente Regolamento.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo del Comune, per quindici giorni consecutivi, successivi all'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
3. Copia del presente Regolamento sarà tenuta a disposizione della cittadinanza presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico.

DEFINIZIONI

Salma corpo inanimato del defunto **Cassa** contenitore fisico, di legno (e dove necessario di metallo) in genere collocata per il trasporto e la successiva sepoltura **Feretro** insieme della salma e della cassa **Dichiarazione di morte** dichiarazione che viene fatta all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo dietro informazione dell'atto di morte

Dichiarazione della causa di morte dichiarazione prevista dall'Articolo 103 del T.U.LL.SS., tenuto per legge alla segretezza della causa di morte **Visita necroscopica** visita che il medico necroscopo compie per accertare la morte **Medico necroscopo** medico che ha il compito di accertare la morte, non la causa di morte, allo scopo di rilasciare il certificato necroscopico **Certificato necroscopico** certificato rilasciato dal medico necroscopo che verifica il decesso, accertatosi per mezzo del rilascio del permesso di seppellimento. **Permesso di seppellimento**

autorizzazione che rilascia l'Ufficiale dello Stato Civile per la sepoltura della salma **Autorizzazione alla cremazione** autorizzazione che rilascia l'Ufficiale dello Stato Civile per la cremazione della salma **Autorizzazione al trasporto** autorizzazione, di competenza del Sindaco, a trasportare il cadavere o il feretro **Trasporto funebre** qualsiasi "movimento" della salma, prima, durante e dopo le esequie all'interno del Comune o all'esterno; in tale definizione è compreso ogni altro tipo di trasporto di salme, di resti mortali e urne cinerarie

Sepoltura privata

dipende dal contesto e può genericamente rappresentare una tomba di famiglia, un ossario, un cinerario **Sepolcri privati** tombe di famiglia **Inumazione** l'azione del seppellire il feretro in una fossa di due metri di profondità in un campo appositamente destinato a questo scopo

Tumulazione

l'azione del chiudere, con un muro di mattoni, il feretro oppure la cassa con i resti mortali o le ceneri, all'interno di un parallelepipedo di cemento armato, impermeabilizzato, realizzato in una costruzione antisismica, che può essere:

- ✓ una tomba di famiglia data in concessione ad un privato cittadino o realizzata dal Comune in un'area concessa;

un loculo in concessione, se si trova in una costruzione di proprietà comunale assegnato per una salma.

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	2
CAPO I - GENERALITÀ.....	2
Articolo 1 - Oggetto	2
Articolo 2 - Competenze.....	2
Articolo 3 – Responsabilità.....	2
Articolo 4 - Servizi gratuiti e a pagamento	3
Articolo 5 - Atti a disposizione del pubblico.....	3
CAPO II - FERETRI	5
Articolo 6 - Deposizione della salma nel feretro	5
Articolo 7 - Verifica e chiusura dei feretri	5
Articolo 8 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti	6
Articolo 9 - Segni distintivi e piastrelle di riconoscimento.....	7
CAPO III - TRASPORTI FUNEBRI.....	7
Articolo 10 - Norme generali per i trasporti.....	7
Articolo 11 - Modalità del trasporto e percorso	8
Articolo 12 - Trasferimento di salme.....	8
Articolo 13 -Trasporto di morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività	10
Articolo 14 -Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione	10
Articolo 15 - Trasporti in luogo diverso dal Cimitero	11
Articolo 16 -Trasporti per l'estero o dall'estero	11
Articolo 17- Trasporto di ceneri e resti	11
Articolo 18 - Orario dei trasporti.....	11
Articolo 19 - Riti religiosi	12
TITOLO II - CIMITERI	12
CAPO I - CIMITERI	12
Articolo 20 - Elenco Cimiteri.....	12
Articolo 21 - Disposizioni generali. Vigilanza.....	12
Articolo 22 - Ammissione nei cimiteri	13
Articolo 23 - Trasferimento da un cimitero ad un altro	13
CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE	14

Articolo 24 - Disposizioni Generali	14
Articolo 25 - Piano regolatore cimiteriale	14
Articolo 26 - Inumazione	15
Articolo 27- Cippo.....	16
Articolo 28 - Tumulazione	16
Articolo 29 - Deposito provvisorio	16
CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	19
Articolo 30 - Esumazioni ordinarie	19
Articolo 31. Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie	19
Articolo 32 - Esumazione straordinaria	19
Articolo 33 – Estumulazioni.....	20
Articolo 34. Esumazioni ed estumulazioni gratuite o a pagamento	21
Articolo 35 - Raccolta delle ossa	22
Articolo 36 - Oggetti da recuperare	22
Articolo 37- Disponibilità dei materiali	23
CAPO V - CREMAZIONE.....	24
Articolo 38 - Cremazione	24
Articolo 39 - Crematorio.....	24
Articolo 40 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.....	24
Articolo 41 - Urne cinerarie	24
CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI.	26
Articolo 42 - Orario dei cimiteri.....	26
Articolo 43 - Disciplina dell'ingresso	26
Articolo 44 - Divieti speciali.....	27
Articolo 45 - Riti funebri	27
Articolo 46 - Autorizzazione Comunale	27
Articolo 47- Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni e lapidi sui loculi.....	28
Articolo 48 - Fiori, piante e materiali ornamentali.....	28
TITOLO III – CONCESSIONI	29
CAPO I -TIPOLOGIA E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE.....	29
Articolo 49 - Sepulture per famiglia e collettività. Sepulture private	29

Articolo 50 - Durata delle concessioni.....	29
Articolo 51 - Modalità di concessione	30
Articolo 52 - Uso delle sepolture di famiglia o di collettività (sepulture private)	32
Articolo 53 - Tumulazione di resti mortali e ceneri.....	33
Articolo 55 - Riserva di concessione per tombe, loculi, ossari, cinerari.....	33
Articolo 56 - Manutenzione, canone annuo, affrancazione.....	33
Articolo 57 - Termini per la costruzione dell'opera.....	34
Articolo 58 - Tombe e cappella di famiglia di pregio artistico.....	34
CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI E RINUNCE.	35
Articolo 59 - Divisione, subentri	35
Articolo 60 - Rinuncia a concessione a tempo determinato o perpetuo	36
3. RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREA CON PARZIALE O TOTALE COSTRUZIONE DI MANUFATTI.....	36
e) la sostituzione del loculo è subordinata al pagamento della somma prevista dalle tariffe approvate con apposito atto deliberativo di Giunta Comunale.	37
CAPO III - REVOCA, DECADENZA ED ESTINZIONE.	37
Articolo 61 – Revoca.....	37
Articolo 62 – Decadenza.....	38
Articolo 63 - Provvedimenti conseguenti la decadenza	38
Articolo 64 – Estinzione.....	38
Articolo 65 - Riassegnazione delle sepolture scadute, rinunciate, decadute	39
TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI E IMPRESE DI POMPE FUNEBRI	39
CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI	39
Articolo 66 - Accesso al cimitero	39
Articolo 67 – Imprese	39
Articolo 68 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri.....	40
Articolo 69 - Progetti per l’ottenimento delle autorizzazioni di costruzione di sepolture private	40
Articolo 70 – Responsabilità - Deposito cauzionale	41
Articolo 71 - Recinzione aree - Materiali di scavo.....	41
Articolo 72 - Introduzione e deposito di materiali	42
Articolo 73 - Orario di lavoro.....	42
Articolo 74 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei defunti	42

Articolo 75 – Vigilanza	42
Articolo 76 - Mansioni del personale cimiteriale, obblighi e divieti.....	43
CAPO II - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI	44
Articolo 77 - Funzioni. Licenza.....	44
Articolo 78 – Divieti	44
Articolo 79 - Esercizio dell'attività imprenditoriale.....	44
Articolo 80 - Attività di intermediazione	45
Articolo 81 - Elenco delle ditte	45
Articolo 82 – Sanzioni.....	45
TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI	46
CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE	46
Articolo 83 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti.....	46
Articolo 84 - Registro delle sepolture.....	46
Articolo 85 - Annotazioni sul Registro delle sepolture.....	46
Articolo 86 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali.....	46
Articolo 87 - Schedario dei defunti	46
Articolo 88 - Scadenario delle concessioni	47
Articolo 89 - Operazioni cimiteriali	47
Articolo 90 - Dirigente responsabile del Servizio Cimiteriale.....	47
CAPO II - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI	47
Articolo 91 - Concessioni pregresse	47
Articolo 92 - Sepolture private a tumulazioni pregresse mutamento nel rapporto concessorio	48
Articolo 93 - Entrata in vigore	48
DEFINIZIONI.....	48